



Martedì 17/01/2023

La definizione agevolata degli avvisi bonari

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una serie di disposizioni che permettono ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria.

Con la Circolare n. 1 del 13 gennaio 2023, l'AGENZIA ENTRATE ha fornito alcuni chiarimenti con riguardo alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, di cui all'art. 1 commi da 153 a 159 della L. 197/2022 (i cosiddetti «avvisi bonari»).

Dal 1° gennaio 2023 è possibile definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi dall'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento (1° gennaio 2023), ovvero i cui avvisi siano stati recapitati al contribuente successivamente a tale data.

Gli importi richiesti possono essere definiti con il pagamento:

- delle imposte e dei contributi previdenziali non versate o versate in ritardo;
- degli interessi e delle somme aggiuntive;
- delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo = 10%).

La definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati è ammessa anche per le rateazioni ancora in corso al 1° gennaio 2023, mediante pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono quindi dovute nella misura del 3%, seppur per le rate ancora da pagare. In questa ipotesi (rateazioni ancora in corso al 1° gennaio 2023) la definizione agevolata si applica anche se gli avvisi sono relativi periodi dall'imposta precedenti al 2019.

Viene inoltre soppresso, a regime, il vincolo che prevedeva che non si potesse ricorrere a più¹ di 8 rate, quando l'importo complessivo a debito non superasse i 5.000 euro. Ne consegue che, indipendentemente dall'importo della comunicazione, il contribuente può² sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 e i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro potranno quindi essere estesi fino a un massimo di 20 rate trimestrali.

Invitiamo quindi tutti i clienti con rateazioni in corso a contattare il nostro Studio per verificare le condizioni per la riduzione delle rate in prossima scadenza; il ricalcolo non è automatico e sarà il contribuente, assistito dal suo consulente, a dover procedere al ricalcolo delle sanzioni e degli interessi di dilazione.